



NEWS

Euroconference

Edizione di martedì 25 Marzo 2025

CASI OPERATIVI

Conferimento in Srl e successiva cessione delle quote
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA ALLE SCRITTURE CONTABILI

La rilevazione contabile del credito in Ricerca e Sviluppo
di Viviana Grippo

IVA

La rettifica della detrazione Iva nel trasferimento degli studi professionali
di Marco Peirolo

BILANCIO

Il ruolo del soggetto incaricato nell'esame limitato della sostenibilità: obblighi e attestazioni
di Fabio Sartori

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Risk Assessment & Management: pillole per un approccio integrato e concreto
di Gian Luca Nieddu

PROFESSIONISTI

Rate v. Instalment: come tradurre il contratto di rateizzazione?
di Stefano Maffei



CASI OPERATIVI

Conferimento in Srl e successiva cessione delle quote

di Euroconference Centro Studi Tributari



The banner features the FiscoPratico logo (a stylized 'ec' icon) and the text 'FiscoPratico'. To its right, a large white box contains the text 'La piattaforma editoriale integrata con l'AI per lo Studio del Commercialista' (The integrated editorial platform with AI for the Commercialist's Studio). In the top right corner of the box, there is a link 'scopri di più >'. The background of the banner is blue with some geometric shapes.

Un professionista intende conferire in neutralità d'imposta ex articolo 177 bis, Tuir, il proprio studio professionale in una Stp Srl già costituita che presenta una compagine sociale formata dal medesimo professionista e da altra collega, pure professionista.

Il conferimento dello studio avverrebbe in sede di aumento di capitale sociale della Stp.

Si ritiene che il conferimento debba essere supportato dalla perizia ex articolo 2343, cod.civ.; è corretto?

Successivamente all'operazione di conferimento, il professionista vorrebbe cedere la propria quota di partecipazione ad altro soggetto.

La cessione della partecipazione potrebbe essere preceduta dalla rivalutazione della quota posto che il professionista non opera in regime d'impresa.

Oppure trova applicazione, nel rispetto del periodo di possesso della partecipazione, la disciplina della pex?

Da ultimo si richiede se tale operazione potrebbe presentare profili di abuso del diritto.

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...**](#)



FiscoPratico

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.



GUIDA ALLE SCRITTURE CONTABILI

La rilevazione contabile del credito in Ricerca e Sviluppo

di Viviana Grippo

Seminario di specializzazione

Certificazione delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design

[Scopri di più](#)

La disciplina del **credito d'imposta in Ricerca e Sviluppo**, introdotta per il periodo d'imposta 2020 dall'[articolo 1, commi 198–209, L. 160/2019](#), è oggetto di proroga, **non fornisce indicazioni** circa il **trattamento contabile e l'iscrizione in bilancio del contributo** cui hanno diritto, nelle misure di legge, le aziende che **sostengono tali spese**.

Tale contributo appare assimilabile ad un **contributo in conto esercizio o a un contributo in conto impianti**, a seconda della **modalità di rilevazione dei costi ammessi alla agevolazione**.

Circa il momento della **rilevazione contabile**, deve ricordarsi che il bilancio è improntato al **principio di prudenza**, con la conseguenza che **tali contributi saranno iscrivibili solo quando esiste una ragionevole certezza del diritto a percepirla**.

Senza entrare nel merito di quali siano i costi di ricerca e sviluppo agevolabili, per la cui identificazione si rimanda alla normativa già citata, occorre ricordare che **la capitalizzazione dei costi per ricerca e sviluppo è soggetta sia alla norma civilistica sia al dettato dei principi contabili** che ne limitano l'iscrizione tra le immobilizzazioni immateriali.

Nel caso di iscrizione di un **contributo in conto esercizio**, l'**Oic 12** al § 56 specifica che tali contributi “*Sono dovuti sia in base alla legge sia in base a disposizioni contrattuali, rilevati per competenza e indicati distintamente in apposita sottovoce della voce A5. Deve trattarsi di contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi dell'attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri...omissis...*”.

In seguito all'introduzione del D.Lgs. 139/2015, dal 2016 i **costi di ricerca** vanno imputati a **Conto economico**. Ne deriva che, nel caso di sostenimento di **costi di ricerca** l'**azienda potrà iscrivere solo un contributo in c/esercizio che “contabilizzerà” le spese sostenute**.

La scrittura contabile del credito assumerà la seguente forma:

Crediti per contributi in Ricerca e Sviluppo a

Contributi per Ricerca e Sviluppo



Il conto **Crediti per contributi in Ricerca e Sviluppo** affluirà nella voce CII5-bis come credito tributario; il conto **Contributi per Ricerca e Sviluppo** affluirà, invece, **nella voce A5**.

Diversamente, i **costi di sviluppo** possono ancora **essere capitalizzati**; in merito, l'Oic 24 prevede che per l'iscrizione dei costi di sviluppo **tra le immobilizzazioni immateriali, essi debbano:**

- riferirsi ad un **prodotto o progetto definito**, identificato e misurabile;
- riferirsi ad un **progetto realizzabile e tecnicamente fattibile** per le quali l'impresa dispone o disporrà delle necessarie risorse finanziarie;
- **essere recuperabili tramite i ricavi** che nel futuro si svilupperanno dall'applicazione del progetto stesso.

Tale iscrizione non potrà avvenire senza il **consenso del collegio sindacale**.

Nel caso in cui le condizioni prima citate fossero soddisfatte, la **scrittura contabile da eseguire per capitalizzare le spese sarà la seguente**:

Costi di sviluppo relativi a a Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

La **prima voce verrà iscritta in BI2 e la seconda nella voce in A4**.

Il codice civile stabilisce, altresì, che **tali spese devono essere ammortizzate** in un lasso temporale pari alla **loro vita utile** e quando questa non fosse stimabile in un **termine di tempo al massimo quinquennale**.

Fino a che l'ammortamento dei costi di sviluppo non è completato, possono essere distribuiti dividendi solo se **residuano riserve disponibili sufficienti** a coprire **l'ammontare dei costi non ammortizzati**.

Se si procede alla **capitalizzazione di una spesa di sviluppo** in stato patrimoniale, occorrerà rilevare un **contributo in c/impianti**. La scrittura contabile in tal caso **sarà la seguente**:

Crediti per contributi in Ricerca e Sviluppo a Contributi per Sviluppo

E anche in questo caso, come prima, il conto **Crediti per contributi in Ricerca e Sviluppo** affluirà nella **voce CII5-bis** come credito tributario, mentre il conto **Contributi per Ricerca e Sviluppo** affluirà nella **voce A5**.

In questo caso, però, **il contributo dovrà essere scontato**, in quanto dovrà partecipare alla **determinazione del risultato di esercizio**, sulla scorta della **durata in azienda dell'immobilizzazione immateriale** cui si collega.



A tal fine potranno trovare applicazione il:

- **metodo diretto**, che prevede la **diretta riduzione del costo sostenuto dell'immobilizzazione** a cui si riferisce il contributo agendo sull'abbattimento dell'ammortamento;
- **metodo indiretto**, che prevede la **rilevazione di un provento alla voce A5 “altri ricavi e proventi”** di conto economico e l'iscrizione di un risconto passivo a conto economico per tutta la durata del periodo di ammortamento dell'immobilizzazione immateriale (in questo caso l'ammortamento non sarà abbattuto).



IVA

La rettifica della detrazione Iva nel trasferimento degli studi professionali

di Marco Peirolo

Convegno di aggiornamento

Correttivo IRPEF - IRES e operazioni straordinarie

Scopri di più

L'[articolo 5, comma 2, D.Lgs. 192/2024](#), ha integrato le disposizioni contenute nell'[articolo 2, comma 3, lettere b\) e f\), D.P.R. 633/1972](#), estendendo alle attività professionali e artistiche il regime di esclusione dall'Iva previsto, rispettivamente, per i trasferimenti di aziende e i passaggi di beni nell'ambito delle **trasformazioni societarie**.

L'[articolo 2, comma 3, lettera b\), D.P.R. 633/1972](#), esclude dal campo di applicazione dell'Iva le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami d'azienda, ovvero un **complesso unitario di attività materiali e immateriali**, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, **organizzato per l'esercizio dell'attività artistica o professionale**.

Prima della modifica normativa, stante il riferimento all'azienda o a un suo ramo, la **prassi amministrativa** considerava **soggetti a Iva** i trasferimenti degli **studi professionali**.

Come, infatti, precisato dalla [risposta ad interpello n. 125/E/2018](#), lo studio professionale oggetto di cessione/conferimento **non può qualificarsi alla stregua di un'azienda**, ex [articolo 2555, cod. civ.](#), risultando conseguentemente impedita l'applicazione dell'[articolo 2, comma 3, lettera b\), D.P.R. 633/1972](#). Il trasferimento dello studio professionale dà, pertanto, luogo ad una **operazione imponibile IVA** ai sensi dell'[articolo 2, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), che fa riferimento agli **atti a titolo oneroso** che comportano il trasferimento della proprietà, ovvero la costituzione o il **trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere**.

Per effetto della riformulazione dell'[articolo 2, comma 3, lettera f\), D.P.R. 633/1972](#), sono, inoltre, esclusi dall'imposta, i **passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni** poste in essere da altri enti, **inclusi quelli costituiti per l'esercizio dell'attività artistica o professionale**.

A seguito delle novità in esame, i **trasferimenti degli studi professionali** sono **fiscalmente neutrali**, non solo a valle, ma anche **a monte**.



Le nuove disposizioni, infatti, **non incidono sull'esercizio del diritto alla detrazione**, né da parte del dante causa, né da parte dell'avente causa.

Per il **dante causa**, l'[**articolo 19, comma 3, lettera c\), D.P.R. 633/1972**](#), prevede che – in deroga alla regola generale del secondo comma dello stesso [**articolo 19**](#), secondo cui la **detrazione non spetta se**, a valle, i beni/servizi sono utilizzati per **compiere operazioni esenti** o, comunque, non soggette ad imposta – la detrazione è **ammessa anche per le operazioni che, a valle, non sono soggette a Iva**, ai sensi dell'[**articolo 2, comma 3, lettere a\), b\), d\) e f\), D.P.R. 633/1972**](#), tra le quali rientrano, ai fini che qui interessano, le cessioni e i conferimenti degli studi artistici o professionali e i **passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società** e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti, inclusi quelli costituiti **per l'esercizio dell'attività artistica o professionale**.

Anche per l'**avente causa**, l'esclusione da Iva dei trasferimenti degli **studi artistici o professionali** e dei passaggi di beni in dipendenza di **fusioni, scissioni o trasformazioni** che li coinvolgono è **fiscalmente neutrale dal punto di vista dell'Iva**.

Il D.Lgs. 192/2024, infatti, non ha modificato la previsione dell'[**articolo 19-bis.2, comma 7, D.P.R. 633/1972**](#), secondo cui: “*se i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di fusione, di scissione, di cessione o conferimento di aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla società incorporata o dalle società partecipanti alla fusione, dalla società scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche*”.

Di conseguenza, l'obbligo della rettifica della detrazione **non opera** per i trasferimenti di complessi unitari di attività e passività organizzati **per l'esercizio dell'attività artistica o professionale**.

Infine, per ciò che riguarda la **decorrenza**, l'[**articolo 6, comma 1, D.Lgs. 192/2024**](#), stabilisce che le nuove disposizioni si applicano per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti **a partire dal periodo d'imposta in corso** alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 192/2024, avvenuta il **31 dicembre 2024**.

Trattandosi di una decorrenza **espressamente riferita ai redditi di lavoro autonomo**, le nuove disposizioni in materia di IVA dovrebbero avere effetto **dal 31 dicembre 2024**, vale a dire dalla data di **entrata in vigore del citato D.Lgs. 192/2024**.

Sarebbe, tuttavia, auspicabile una conferma ufficiale, in quanto il principio contenuto nell'[**articolo 3, comma 1, L. 212/2000**](#) (Statuto dei diritti del contribuente) farebbe slittare la decorrenza al **1° gennaio 2025**, cioè a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.



BILANCIO

Il ruolo del soggetto incaricato nell'esame limitato della sostenibilità: obblighi e attestazioni

di Fabio Sartori

Convegno di aggiornamento

Impatto della sostenibilità per le PMI

Scopri di più

Il Documento di Ricerca n. 262 di Assirevi fornisce indicazioni agli **associati sull'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità**, in linea con il D.Lgs. 125/2024, che recepisce, nel nostro ordinamento, la direttiva CSRD (*Corporate Sustainability Reporting Directive*). Il documento si focalizza, in particolare, sulla **relazione del revisore**, sull'esame limitato (*limited assurance*) della **rendicontazione di sostenibilità e sulle attestazioni richiesta alla direzione**.

L'[articolo 8, D.Lgs. 125/2024](#), impone al revisore – incaricato dell'esame limitato della rendicontazione di sostenibilità – di **valutare e attestare la conformità a specifici requisiti normativi**. Tale attività, svolta nell'ambito di un incarico di **assurance** limitata, richiede **un'analisi mirata volta a verificare l'adeguatezza e l'affidabilità delle informazioni fornite dall'impresa in materia di sostenibilità**. Nello specifico, l'incaricato alla revisione di sostenibilità **dovrà verificare**:

- i **criteri di redazione** previsti dal Decreto;
- l'**obbligo di marcatura in formato elettronico** specificato dal Regolamento delegato (UE) 2019/815, nonostante tale requisito **non sia obbligatorio per le rendicontazioni 2024**;
- gli **obblighi informativi** previsti dall'articolo 8, del Regolamento (UE) 2020/852, che definisce la Tassonomia UE.

Il Principio di **Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità** (*Standard on Sustainability Assurance Engagement – SSAE Italia*) è lo **standard di riferimento**, da utilizzarsi congiuntamente all'ISAE 3000R (dove R indica "Revised") per gli **incarichi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato**.

L'Associazione Italiana Revisori Contabili, con il recente intervento, **aggiorna le indicazioni fornite in precedenza nel documento di ricerca n. 254**, focalizzandosi in particolare sugli **aspetti propri della relazione di sostenibilità** del soggetto incaricato della revisione. Più precisamente, **il documento approfondisce**:



- le **informazioni comparative**: nel primo anno di applicazione della rendicontazione di sostenibilità, le imprese potrebbero adottare le **disposizioni transitorie** in modo da evitare le informazioni comparative previste dagli (*ESRS European Sustainability Reporting Standard*), vale a dire i principi e linee guida sviluppati dall'EFRAG. Tuttavia, nell'ipotesi in cui vengano fornite le informazioni comparative, su base volontaria, le stesse **non saranno sottoposte a verifica**. È comunque necessario inserire un paragrafo di “*Altri aspetti*” nella relazione secondo le esemplificazioni suggerite dal Principio;
- i **richiami d'Informativa**: il revisore può includere **avvisi specifici su aspetti di importanza rilevante** per la comprensione della rendicontazione, come ad esempio l'interpretazione di aspetti determinati della Tassonomia;
- le **limitazioni intrinseche**: la relazione deve includere una **sezione che descriva eventuali restrizioni rilevanti** collegate alla misurazione o valutazione di aspetti di sostenibilità, come le informazioni prospettiche o le emissioni Scope 3, qualora tali **incertezze siano sostanziali** per la comprensione della rendicontazione;
- Il **riepilogo del lavoro svolto**: l'attestazione deve contenere una sezione che riepiloga le **principal procedure eseguite**, fornendo una sintesi della natura, tempistica ed estensione delle stesse, sufficiente per comprendere i controlli eseguiti e l'*assurance limitata* ottenuta. Tali procedure variano e sono meno estese rispetto a un **incarico di assurance ragionevole (reasonable)**. Il Principio non fornisce un elenco esaustivo di procedure, ma indica alcune linee guida fondamentali, tra cui **l'analisi del modello di business, l'esame dei processi di generazione delle informazioni**, la valutazione della rilevanza dei dati e la verifica della conformità agli ESRS e alla Tassonomia UE.

Il revisore della sostenibilità deve **interagire anche con la Direzione aziendale** richiedendo specifiche attestazioni scritte su diversi aspetti come ad esempio:

- la **fornitura completa e trasparente** di tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'esame;
- la **conferma dell'accuratezza della misurazione o valutazione** dell'oggetto sottoposto a revisione, in conformità ai criteri applicabili;
- l'**assunzione di responsabilità** per la **predisposizione della rendicontazione**, garantendone la conformità ai requisiti normativi e agli ESRS.

Ulteriori attestazioni possono essere richieste, qualora si ritenga necessario acquisire conferme supplementari a supporto del processo di assurance sulla rendicontazione di sostenibilità. Tali dichiarazioni devono essere formalmente sottoscritte **dalle figure aziendali preposte alla certificazione delle informazioni richieste** per la revisione legale del bilancio, garantendo così la loro **veridicità e affidabilità**.

L'Allegato 1 del Documento di ricerca, in particolare, fornisce **un esempio di lettera di attestazione che abbraccia un'ampia gamma di aspetti critici per la trasparenza e la conformità normativa**. Tra i principali elementi trattati figurano:

- la **conformità ai principi di rendicontazione**, assicurando che le informazioni siano redatte secondo gli *standard applicabili*;



- la **definizione delle responsabilità interne**, chiarendo il ruolo della direzione e degli organi di governance nella gestione della sostenibilità;
- la **valutazione della rilevanza (materialità)**, per identificare le tematiche più significative per l'azienda e i suoi *stakeholder*;
- la **redazione della rendicontazione ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento Tassonomia**, assicurando il rispetto dei criteri di allineamento alle attività ecosostenibili;
- il **sistema di controllo interno**, con *focus* su processi e strumenti volti a garantire l'affidabilità delle informazioni fornite;
- le **politiche aziendali e di gestione dei rischi**, evidenziando le strategie implementate per la sostenibilità e la mitigazione dei rischi ESG;
- l'**adeguatezza dell'assetto organizzativo**, verificando la capacità della struttura aziendale di gestire efficacemente la sostenibilità;
- l'**assenza di errori rilevanti e non conformità**, dichiarando la correttezza delle informazioni presentate;
- la **coerenza tra la rendicontazione di sostenibilità e il bilancio d'esercizio**, evitando discrepanze tra le informazioni finanziarie e non finanziarie;
- l'**implementazione di procedure per prevenire il greenwashing**, assicurando che le dichiarazioni ambientali siano basate su dati verificabili e attendibili;
- il **dialogo con gli stakeholder**, documentando le interazioni con le parti interessate per garantire trasparenza e accountability;
- l'**osservanza delle normative ambientali e sociali**, per dimostrare il rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili.

Queste attestazioni rappresentano un elemento cruciale per la credibilità della rendicontazione di sostenibilità, consentendo ai revisori di esprimere un giudizio motivato e supportato da evidenze documentali.

In conclusione, il **Documento di Ricerca n. 262 fornisce un quadro operativo chiaro e strutturato** per i revisori incaricati dell'esame limitato della rendicontazione di sostenibilità, in conformità al D.Lgs. 125/2024. Le sue indicazioni si rivelano **essenziali per definire un approccio metodologico coerente e rigoroso**, utile a **garantire l'affidabilità delle informazioni inerenti alla sostenibilità fornite dalle imprese**. Oltre a chiarire le modalità di predisposizione della relazione di attestazione, il documento evidenzia **l'importanza delle dichiarazioni rilasciate dalla direzione aziendale**, riconoscendole come **elemento imprescindibile** per il processo di assurance. L'analisi dettagliata degli aspetti normativi e operativi consente ai revisori di affrontare le verifiche con maggiore consapevolezza e precisione, **assicurando un controllo efficace della qualità e della coerenza delle informazioni rendicontate**.



FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Risk Assessment & Management: pillole per un approccio integrato e concreto

di Gian Luca Nieddu

Seminario di specializzazione

Regime di adempimento collaborativo e tax control framework

Strumenti pratici per la gestione del rischio e la governance fiscale

Scopri di più

Il presente contributo sulla tematica dal valore strategico del **risk assessment & management** si pone – idealmente – come conclusione di un percorso nel quale abbiamo cercato di fornire una declinazione concreta delle fattispecie attraverso le quali trova rappresentazione l'attività di individuazione e gestione del **rischio sotto molteplici punti di vista**.

Si è così proceduto ad approfondire l'interazione tra strumenti normativi e gestionali quali:

- il **modello organizzativo 231**;
- la **Transfer Pricing Documentation**;
- gli **accordi preventivi** per le imprese con attività internazionali;
- i **Tax Control Framework**; e
- il **Bilancio di Sostenibilità**.

La visione integrata di questi set normativi che si trasformano in **veri e propri strumenti di gestione** manifesta un approccio che invita a considerare il **rischio** non solo come una minaccia da prevenire e contrastare, bensì anche come un'**opportunità** per la creazione di valore, favorendo una **visione strategica** di lungo termine.

È importante sottolineare come ciascuno di questi strumenti richieda una profonda conoscenza dei processi aziendali e sottolinea la centralità di integrare le diverse funzioni operative in un *framework* unitario. Ecco allora che la chiave per una gestione efficace dei rischi risiede anzitutto nella **capacità di comprendere appieno la realtà aziendale**, attraverso un'analisi critica e sistematica dei processi interni e delle loro interazioni. Questo approccio consente non solo di soddisfare gli obblighi normativi, ma anche di trasformare la *compliance* in una attività dal profilo strategico per creare vantaggio competitivo, migliorando la resilienza e promuovendo una crescita sostenibile e responsabile.

L'impresa, il rischio e gli strumenti



In primo luogo, risulta allora sicuramente utile declinare il concetto di rischio. Nella c.d. *best practice*, si è soliti distinguere il **downside risk** dall'**upside risk**.

Il **downside risk** riguarda le **potenziali perdite o risultati peggiori rispetto alle aspettative**. È il tipo di rischio tradizionalmente associato alle decisioni imprenditoriali o finanziarie e comprende scenari in cui eventi avversi possono compromettere la *performance* aziendale o il valore degli *asset*.

L'**upside risk** si riferisce, invece, alla possibilità che un **evento produca un risultato migliore rispetto alle aspettative o alle proiezioni iniziali**. Questo tipo di rischio riguarda le opportunità positive e i potenziali guadagni oltre il livello previsto. È spesso associato a contesti in cui innovazione, *performance* superiori o cambiamenti di mercato possono generare valore aggiunto per un'organizzazione. L'**upside risk** è legato, quindi, ad un concetto più progredito di rischio, ovvero di un qualcosa che è portatore di possibili opportunità di creazione di valore.

Il rischio, quindi, va prima individuato e valutato e – successivamente – gestito. Queste due fasi sono quelle che vengono comunemente chiamate **risk assessment** e **risk management**. Ed esse sono proprio quelle delineate da Confindustria nelle “*Linee Guida per la costruzione del modello di organizzazione, gestione e controllo*”, per strutturare un sistema di **prevenzione dei rischi 231** (MOG231) allorquando individua il momento di **identificazione dei rischi potenziali** ed il momento della **progettazione del sistema di controllo**.

Passando poi alla considerazione di **rischi di natura fiscale**, gli strumenti presi in considerazione sono:

- la **documentazione sui prezzi di trasferimento**,
- gli **accordi preventivi per le imprese con attività internazionali**, e
- i **Tax Control Framework**.

A ben vedere, essi consentono un **livello crescente di protezione** rispetto a potenziali rischi di natura fiscale che possono insorgere da una interpretazione giudicata non corretta da parte della Amministrazione finanziaria quanto al trattamento tributario riservato dalla società a **determinate operazioni**. In particolare:

- la **Transfer Pricing Documentation** consente di beneficiare della disapplicazione delle sanzioni amministrative in caso di contestazione sui prezzi di trasferimento a seguito di una attività ispettiva;
- gli **accordi preventivi** (o *Advance Pricing Agreement* – APA) – essendo fondati su un contraddittorio *anticipato* tra contribuente e Agenzia delle Entrate quanto al trattamento fiscale di una **casistica predefinita di fattispecie** individuate dalla disciplina vigente (articolo 31-ter, D.P.R. 600/1973) – mettono la società al riparo da qualsivoglia contestazione in sede di successiva attività di controllo poiché il trattamento tributario da riservare a determinate operazioni è già stato pre-concordato con gli esperti della Agenzia delle Entrate in un contesto collaborativo che precede la



fase ispettiva;

- i **Tax Control Framework** (“TCF”) rappresentano sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali e sono uno dei requisiti per poter accedere al regime di adempimento collaborativo (D.Lgs. 128/2015) grazie al quale è possibile ottenere benefici sul piano sanzionatorio amministrativo e penale.

Ebbene, almeno **due sono gli elementi di base che accomunano questi strumenti**: innanzitutto, un **atteggiamento “proattivo”** da parte del contribuente, il quale decide – *motu proprio* – di dotarsi di appositi strumenti per la gestione di determinati rischi di natura fiscale connessi alle proprie attività economiche. E, poi, la necessità di compiere una attenta **analisi delle proprie strutture organizzative** e delle diverse **modalità di business** adottate, prendendo ad esempio in considerazione le funzioni svolte, gli *asset* impiegati ed i rischi assunti.

Ciò che emerge, allora, è che la **gestione dei rischi** (si noti, non solo quelli di natura fiscale) cui è esposta l’impresa richiede una visione che sappia partire da una **analisi del business per andare poi a coglierne le conseguenze alla luce di diversi set normativi**.

In una tale visione, si inserisce da ultimo sicuramente anche il **bilancio di sostenibilità** (o “**ESG Report**”): esso – si potrebbe dire – offre un ulteriore punto di osservazione declinandosi attraverso gli ambiti *Environmental* (ambientale), *Social* (sociale) e *Governance* (politiche e organi di gestione aziendale) e si presenta come una ulteriore occasione di rivisitazione dei modelli organizzativi e di *business* che – in una **evoluzione del concetto di rete e di connessioni** – porta necessariamente ad una rinnovata interpretazione anche dei fattori di **risk assessment e risk management**.

Considerazioni finali

In conclusione, il presente articolo ha voluto **richiamare i punti fondamentali di una visione strategica diversa** della gestione d’impresa in virtù della quale – partendo da una approfondita conoscenza e consapevolezza delle dinamiche fondamentali della vita aziendale e del modello di business perseguito – un approccio multidisciplinare di **risk assessment & management** rivela tutto il suo reale potenziale di vero e proprio strumento di *business strategy*, **invitando a considerare il rischio non solo** come una variabile da individuare e mitigare, ma anche come un’opportunità per creare valore, favorendo uno sviluppo di lungo periodo.

Consapevoli delle numerose sfide che oggi le imprese sono chiamate ad affrontare per poter competere in un campo da gioco globale, quello che si vuole suggerire è allora un **approccio modulare**: al di là dell’impatto minimo strutturale che ogni impresa – incluse quelle di piccole e medie dimensioni – deve sostenere per **poter agire nel rispetto delle normative vigenti**, le azioni successive dovranno riflettere una visione strategica di medio e lungo periodo in grado di disegnare un cammino che – gradualmente – vede la **realtà aziendale divenire passo dopo passo sempre più sofisticata**, evolvendosi al mutare del contesto circostante in cui si trova ad



operare per affrontare con spirito dinamico rischi ed opportunità.



PROFESSIONISTI

Rate v. Instalment: come tradurre il contratto di rateizzazione?

di Stefano Maffei

In collaborazione con **EFLIT**
ENGLISH FOR LAW & INTERNATIONAL TRANSACTIONS

Master di specializzazione

Legal and Financial English online

Scopri di più

I ‘falsi amici’ sono i nemici della comunicazione internazionale. Per un italiano i **falsi amici più pericolosi sono i termini di derivazione latina** che, in inglese, hanno evoluto il proprio significato in maniera indipendente. Pensate a *incident* (che significa evento, non incidente), *cold* (che significa freddo, non caldo), *library* (biblioteca, non libreria).

Nel linguaggio commerciale e legale i falsi amici finiscono per ingenerare faintimenti e difficoltà talora insormontabili. Immaginate un avvocato che non sappia che **sentence** non è un sinonimo di *judgment* (sentenza) o al commercialista che confonda una **state-owned company** con una **public company** (società quotata in borsa).

Tra gli errori più comuni c’è quello di ritenere che il vocabolo *rate* abbia qualche attinenza con la rateazione di un pagamento. Non è così: **rate traduce il ‘tasso’** (o l’indice di misurazione di un valore). Immaginate di leggere le statistiche sulla disoccupazione: *National unemployment rate is at 25.30%, compared to 25.30% last month and 26.30% last year.* All’atto dell’acquisto di una casa, la scelta più difficile dell’acquirente che si accinge ad accendere un mutuo è tra un *fixed-rate mortgage* e un *adjustable-rate mortgage*. Se uscite dall’area euro avrete certamente necessità di cambiare valuta (*currency*) e dovete chiedere: *What is the Euro exchange rate against the Dollar?*

L’esatta traduzione di rata non è quindi rate, ma instalment (ovvero *installment* in American English). Parimenti, il contratto di rateizzazione si traduce con *instalment agreement*. Se acquisti un’auto a rate scriverai: *I paid for my car in instalments*. Anche rispetto a debiti con l’erario, *you can make monthly payments through an instalment agreement if you are not financially able to pay your tax debt immediately*. Infine, sta per festeggiare chi, dopo avere ripagato quasi interamente il suo prestito, può affermare a testa alta che *the final instalment on my loan is due next week*.

A metà marzo inizia il corso “*Legal and financial English online*” (inglese giuridico e finanziario) per avvocati e commercialisti e per maggiori informazioni e iscrizioni potete visitare [questo link](#).